



Comune di Chiuppano

C.a.p. 36010
Vicenza
C.F. e P.IVA 00336090246
PIAZZA S. DANIELE
☎ 0445/891815
📠 0445/390089

N. 12 del Registro Delibere

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO

TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE - ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **21:00**, nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione, in sessione **Ordinaria**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

PANOZZO GIUSEPPE	Sindaco	Presente
GIOPPO SUSANNA	Vice Sindaco	Presente
DAL SANTO SERGIO	Consigliere	Presente
PARETI GIORGIO	Consigliere	Presente
PASIN PAOLA	Consigliere	Assente
SANDONA' RENATO	Consigliere	Assente
TONIOLLO SERGIO	Consigliere	Presente
TONIOLO MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
GIRARDI ANDREA	Consigliere	Presente
FERRETTO FEDERICO	Consigliere	Presente
TERZO LUCA	Consigliere	Assente

Totale presenti 8

Totale assenti n. 3.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. **ALFIDI DOTT. LUIGI**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **PANOZZO GIUSEPPE** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Relazione l'Assessore Gioppo, illustrando la proposta di deliberazione. Si sofferma sulla suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche che rimane invariata. Rispetto al precedente anno le uniche differenze riguardano il rimborso di alcune somme agli utenti, che hanno determinato minime variazioni delle tariffe.

Ultimata la relazione il Sindaco apre il dibattito che riporta i seguenti interventi:

Girardi: chiede informazioni sull'importo dei rimborsi.

Gioppo: dopo aver risposto, informa sulle scelte di modifica del sistema di raccolta che sono all'esame dei Comuni del comprensorio.

Accertato che più nessuno intende prendere la parola, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e propone di passare alla votazione della proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- + imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- + componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, impone il divieto di aumentare le aliquote e le tariffe per l'anno 2016, escludendo tuttavia da tale blocco le tariffe TARI;

ATTESO CHE il predetto divieto è stato confermato anche per l'anno 2017, ad opera dell'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il

costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99¹, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una*

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2017;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 08.02.2017 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON I SEGUENTI VOTI, per l'approvazione della proposta:

PRESENTI: n. 8 VOTANTI: n. 8 ASTENUTI: n. //

FAVOREVOLI: n. 8 CONTRARI: n. //

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** l'allegato piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2017 predisposto da Alto Vicentino Ambiente Srl, dal quale risulta un costo complessivo pari ad € 222.030,00 che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*allegato "A"*);
3. **DI APPROVARE** la tariffa sui rifiuti e sui servizi di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico per l'anno 2017 nelle

seguenti misure:

Tariffe utenze DOMESTICHE anno 2017

TIPO UTENZA	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€)
DOMESTICO RESIDENTE	0,4684	24,8855
DOMESTICO RESIDENTE	0,5504	49,7710
DOMESTICO RESIDENTE	0,6148	63,7691
DOMESTICO RESIDENTE	0,6675	80,8779
DOMESTICO RESIDENTE	0,7202	101,0974
DOMESTICO RESIDENTE	0,7612	116,6508
DOMESTICO NON RESIDENTE	0,4684	24,8855

Tariffe utenze NON DOMESTICHE anno 2017

Cat	DESCRIZIONE CATEGORIA	Quota Fissa €/mq	Quota Variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,5067	0,2553
2	Cinematografi e teatri	0,3800	0,1946
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6461	0,3269
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,9628	0,4865
5	Stabilimenti balneari	0,4814	0,2413
6	Esposizioni, autosaloni	0,4307	0,2195
7	Alberghi con ristorante	1,5202	0,7667
8	Alberghi senza ristorante	1,2035	0,6040
9	Case di cura e riposo	1,2668	0,6382
10	Ospedale	1,3555	0,6857
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,3555	0,6834
12	Banche ed istituti di credito	0,6967	0,3503
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,2541	0,6344
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,4062	0,7067
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,7601	0,3829
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,3808	0,6927
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,3808	0,6966

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,0388	0,5262
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,3808	0,6966
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,4814	0,2436
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,6967	0,3503
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,0561	3,5547
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,1440	3,0963
24	Bar, caffè, pasticceria	5,0165	2,5250
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,5589	1,2882
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,9509	0,9807
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	9,0830	4,5736
28	Ipermercati di generi misti	1,9762	0,9978
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,4338	2,2339
30	Discoteche, night club	1,3175	0,6663

4. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
5. **DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi di quanto disposto dalla legge 208/2015 (legge di stabilità) comma 10 lettera e);
6. **DI DARE ATTO** che nel bilancio di previsione dell'anno 2017 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;
7. **DI ALLEGARE** il parere favorevole del Revisore del conto d.ssa Milena Rettondini ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 (*allegato "B"*);
8. **DI PUBBLICARE** sul sito web del Comune di Chiuppano la presente deliberazione ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. 35/2013;
9. **DI TRASMETTERE**, per competenza, copia del presente provvedimento all'ufficio Ragioneria e alla ditta ALTO VIC.NO AMBIENTE srl con sede a Schio (VI);
10. **DI DICHIARARE** ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile con la seguente separata votazione:

PRESENTI: n. 8 VOTANTI: n. 8 ASTENUTI: n. //

FAVOREVOLI: n. 8 CONTRARI: n. //

Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE - ANNO 2017

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 nelle seguenti risultanze:

a. Pareri Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000

Chiuppano, lì 06-02-2017

Il Responsabile del servizio
F.to ZORDAN DR.SSA ORIETTA

b. Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante anche la copertura finanziaria, qualora sussista impegno di spesa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

Chiuppano, lì 06-02-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to ZORDAN DR.SSA ORIETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE, per la legittimità della deliberazione in oggetto, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n° 164 del 12.10.1999.

Chiuppano, lì 06-02-2017

Il Segretario comunale
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PANOZZO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio a partire da oggi.

Senza opposizioni e reclami.

Chiuppano, lì 21-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Chiuppano, lì 21-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (N.S.C.)

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, non soggetta a controllo di legittimità ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, è divenuta esecutiva.

Chiuppano, lì 15-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI